

## ***PRECISAZIONE SULLA FORMAZIONE DEI MEDIATORI DA FAQ MINISTERO***

Ebbene, dal raffronto tra le citate norme del d.m. n. 180/2010 e del d.m. n. 150/2023, si evince che, mentre nel regime introdotto dalla prima, l'aggiornamento biennale non aveva scadenza fissa (di tal ché ciascun mediatore doveva aggiornarsi entro la scadenza del biennio decorrente dal proprio inserimento negli elenchi), al contrario nel sistema introdotto dal d.m. n. 150 cit. a decorrere dal 15.11.2023 **l'obbligo di aggiornamento formativo periodico va adempiuto entro bienni che scadono il 31 dicembre di ogni anno disparo, a partire dal 2025** (e dunque entro il 31.12.2025, **il 31.12.2027** e così via). Tuttavia, mentre a partire dal biennio 2026/2027 tale obbligo deve essere assolto mediante partecipazione a corsi di formazione di 18 ore, per il biennio 2024/2025, invece, lo svolgimento del corso di 10 ore – previsto dall'art. 42 ai fini dell'adeguamento degli organismi ai nuovi requisiti entro il 15.8.2024 – equivale a, e sostituisce, il corso di aggiornamento di 18 ore. L'art. 42, co. 8 cit. introduce dunque un regime di favore per il biennio 2024/2025.

[https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/organismi\\_mediazione\\_FAQ\\_agg\\_30gen2025.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/organismi_mediazione_FAQ_agg_30gen2025.pdf)